

# **Le strutture agrituristiche** **la domanda reale**

**ALBERGHI 75%**

**AGRITURISMI 10%**

**ALTRE STRUTTURE RICETTIVE 15%**



# Finalità dell'agriturismo

Legge 5.12.1985 n.730

"Disciplina dell'agriturismo"

**Sostegno all'agricoltura anche  
mediante promozione di forme  
idonee di turismo nelle campagne  
volte a**

- ☛ Favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo
- ☛ Agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali

- 
- ☛ Migliorare l'utilizzo del patrimonio rurale naturale ed edilizio
  - ☛ Favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente
  - ☛ Valorizzare i prodotti tipici
  - ☛ Tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale
  - ☛ Sviluppare il turismo sociale e giovanile
  - ☛ Favorire i rapporti tra la città e la campagna
- 

# ATTIVITA' AGRITURISTICHE

Legge 5.12.1985 n.730

**"Disciplina dell'agriturismo"**

- "Attività di RICEZIONE ed OSPITALITA' esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, e da loro familiari attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione, silvi-coltura, allevamento del bestiame che devono rimanere principali"

# ATTIVITA' AGRITURISTICHE

Legge 5.12.1985 n.730  
"Disciplina dell'agriturismo"

- Dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori.
- Somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico.
- Organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda.

## **Le attività agrituristiche sono attività svolte in luoghi "aperti al pubblico"**

Esse sono certamente tra quelle che devono risultare frequentabili agevolmente da tutti i cittadini.

Devono, pertanto, essere verificate le caratteristiche ed i requisiti prestazionali dei luoghi nei confronti delle prescrizioni di cui al

**DM LL.PP. 236/89**

**Legge n.104/92**

## Agriturismi, accessibilità e normativa

- **gli agriturismi...rispettano la norma**

L 104/92 art. 24

DM LL.PP. 236/89

- **vincoli...senza barriere**

D Lgs 228/01 art.3 comma 3 "attività agrituristiche"

L 104/92 art 24 comma 2 opere provvisionali

- **niente accessibilità...niente finanziamenti**

L 41/86 art 32 legge finanziaria

**gli agriturismi...rispettano la norma**

**Tutte le opere edilizie riguardanti edifici privati aperti al pubblico "che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità" devono essere progettate e realizzate senza barriere architettoniche.**

Art. 24 Legge 104/92

**Pertanto nei progetti e nelle esecuzioni devono essere rispettate le prescrizioni tecniche di cui al  
D.M. LL.PP. 236/89**



**vincoli...senza barriere**

**Qualora le attività agrituristiche riguardino immobili di interesse ambientale, storico, archeologico, possono essere predisposte anche opere provvisorie finalizzate al superamento delle barriere architettoniche**

Art. 3 Decreto Legislativo 228/01

**niente accessibilità...niente finanziamenti**

**Per quanto riguarda eventuali richieste di finanziamento per le attività agrituristiche , non possono essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche**

art. 32 Legge n.41/86 legge finanziaria


## Regione LAZIO

Legge regionale 10.11.1997 n.36

“Norme in materia di agriturismo”

### Art. 4 “Interventi per il recupero del patrimonio edilizio”

Possono essere effettuati, e finanziati, interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati ad attività agrituristiche.



Legge 104/92 art. 24  
DM LL.PP. 236/89

### Art. 8 “Disciplina amministrativa ed autorizzazione comunale”

Prima di emettere l’eventuale “pronuncia di accoglimento” deve essere verificata ed esplicitata dall’Ufficio Tecnico la conformità alle prescrizioni per la fruibilità generalizzata

**in TOSCANA.....**


**Legge regionale 17.10.1994 n.76**

**Disciplina delle Attività Agrituristiche**

**Art. 9 comma 9**

**Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle  
barriere architettoniche si applicano le prescrizioni  
previste al punto 5.3 del D.M. LL.PP. 236/89**

**Relativamente all'attività di ospitalità le disposizioni si  
applicano quando la ricettività complessiva supera  
6 CAMERE**




Quando si vogliono esercitare attività agrituristiche nell'ambito di immobili esistenti gli spazi interessati a tali attività devono risultare accessibili a tutti. Non devono perciò presentare "barriere architettoniche".

Per superare notevoli dislivelli di quota è opportuno prevedere l'uso di piattaforme elevatrici, che possono essere installate all'esterno o all'interno degli edifici interessati ed essere agevolmente utilizzate da chiunque.


Adeguamenti per la fruizione di spazi annessi al pubblico.

Nel caso di adeguamento è opportuno prevedere rampe (in alternanza ai gradini) solo per modesti dislivelli (50 - 100 cm).

Per maggiori differenze di quota è preferibile prevedere altre soluzioni quali piattaforme elevatrici, ecc. evitando comunque l'installazione dei "Servocala" per il loro impatto negativo sotto il profilo psicologico e ambientale.



In presenza di scale, gradinate o rampe ripide è opportuno prevedere un corrimano da entrambi i lati ad una distanza di oltre 75 - 80 cm.



Qualora le attività agrituristiche (ristorazione, ecc.) vengono svolte su più livelli almeno uno di questi deve risultare facilmente accessibile a tutti (DM LL.PP. n. 236/89 - art. 5.2).

Anche all'interno degli immobili, ove necessario, il superamento di dislivelli notevoli può ottenersi mediante l'uso di piattaforme elevatrici che risultano di facile installazione e dai costi contenuti.